

TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA

Il Tribunale composto dai signori Magistrati:

Dott.ssa Cecilia Marino	Presidente rel
Dott.ssa Federica Benvenuti	Giudice
Dott.ssa Silvia Campesi	Giudice

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 1/2019, iscritto al n. 1966/2022 R.G. Cont.

tra

Sugherificio Ganau S.p.a. con sede in Tempio Pausania, zona industriale, codice fiscale e partita iva n. [redacted] rappresentata e difesa anche in via disgiuntiva tra loro, dagli avv.ti

[redacted] nonché, giusta procura in calce alla memoria del 15.3.2022, dall'

- Proponente -

e

Arec Neprix S.p.a., con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi [redacted], nella sua qualità di procuratrice e mandataria di **APORTI S.r.l.**, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

- Opponente -

Agenzia delle Entrate, codice fiscale [redacted], rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliata

- Opponente -

INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, codice fiscale [redacted], con sede centrale in Roma, via Ciriaco De Mita 21, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Paolo Castellini di Roma del 21.7.2015, rep. n. 80974/21569, ed elettivamente domiciliato in Sassari, via Rockefeller n. 68, presso la Sede dell'Istituto

- Opponente -

e

i **Commissari Giudiziali** della procedura di concordato preventivo,

Ritenuto in fatto

In data 16 gennaio 2019, Sugherificio Ganau depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e di presentazione del piano.

Con provvedimento reso in pari data, il Tribunale assegnava a Sugherificio Ganau termine sino al 15.5.2019, poi prorogato al 15.7.2019, per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 161 l.fall., ovvero per la presentazione del ricorso per

l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, nominando Commissario Giudiziale il Dott. Fabrizio Oronti.

Il 15 luglio 2019 la Società provvedeva al deposito della proposta e del piano, con il quale era prospettato ai creditori sociali un concordato in continuità aziendale c.d. "diretta" ai sensi dell'articolo 186 bis, l. fall., con la previsione del pagamento dei creditori sociali mediante i flussi di cassa generati dalla gestione ed indicati nel Piano Industriale posto a corredo della proposta concordataria, nonché mediante la vendita di immobili e l'incasso di crediti e di proventi derivanti dal contributo di alcune società controllate (Ganau France, Ganau Portugal e Ganau America). Il predetto piano concordatario contemplava anche talune postergazioni e la sottoscrizione di differenti patti paraconcordatari.

Con decreto *ex art.* 162 l. fall. in data 21.10.2019, il Tribunale di Tempio Pausania, richiedeva alla Società un'integrazione documentale.

Con memoria datata 4.11.2019, Sugherificio Ganau depositava i documenti richiesti.

Con decreto del 15.1.2020 il Tribunale chiedeva ulteriori chiarimenti, forniti dalla Società con memoria integrativa del 20 gennaio 2020.

Con decreto del 16.2.2020, il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo di Sugherificio Ganau, confermando nell'incarico di Commissario Giudiziale il Dott. Fabrizio Oronti e fissando l'adunanza dei creditori per il 27 maggio 2020. Con il medesimo provvedimento, il Giudice disponeva, altresì, che la Società fornisse al Commissario Giudiziale, entro i 15 giorni anteriori al termine per il deposito della relazione *ex art.* 172 l. fall., svariati documenti, fra cui tutti i patti paraconcordatari contemplati nel piano concordatario, oltre a quelli che lo stesso Commissario avrebbe eventualmente ritenuto necessari per l'espletamento dell'incarico.

Con istanza depositata il 13.3.2020, la Società dava atto di aver avviato le attività necessarie per ottenere la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale, ma che, a causa della brevità del termine assegnato, della complessità delle trattative con gli enti previdenziali e fiscali e con gli istituti finanziari, nonché "*del periodo di sostanziale inattività legata all'emergenza virus Covid-19*", non sarebbe stato possibile ottenere la predetta documentazione nel termine assegnato e richiedeva pertanto un differimento dell'adunanza dei creditori e dei termini ad essa collegati.

Il Tribunale, aderendo all'istanza proposta dalla Società, differiva pertanto l'adunanza dei creditori al 16 ottobre 2020.

Con decreto in data 19.5.2020, il Dott. Fabrizio Oronti era sostituito nell'incarico di Commissario Giudiziale della procedura concordataria proposta dalla Sugherificio Ganau con un Collegio di Commissari, composto dai dott. Carlo Cappellacci, dott.ssa Giulia Casula e avv. Alessandra Giovetti.

Con istanza depositata il 23.6.2020, la Società richiedeva la concessione dell'ulteriore termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, d.l. 8.4.2020, n. 23, con conseguente nuovo differimento dell'adunanza dei creditori, al fine di "consentire alla Società di depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato, statuendo l'applicazione della sospensione feriale dei termini al concedendo periodo di proroga".

Il Collegio dei Commissari, chiamato ad esprimere un parere in merito all'istanza di concessione del termine ed esaminata la documentazione richiesta alla Società immediatamente dopo la nomina, rilevava l'esistenza di fatti astrattamente pregiudizievoli per la massa dei creditori e, con istanza depositata il 31.7.2020, segnalava al Tribunale fatti ritenuti astrattamente idonei a giustificare la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall. ed in sintesi:

- (i) il mancato pagamento di passività tributarie e previdenziali sorte nel corso della procedura concordataria;
- (ii) il mancato incasso e l'incremento progressivo dei crediti verso Ganau America e Ganau France;
- (iii) un significativo accrescimento, in corso di procedura, dei debiti verso i fornitori;
- (iv) il mancato versamento delle somme necessarie per l'esecuzione del piano e derivanti dalla cessione del fabbricato industriale di proprietà di Ganau Portugal;
- (v) il pagamento degli emolumenti all'amministratore unico maturati in corso di concordato, con violazione dell'ordine legale dei pagamenti alla luce del mancato pagamento dei debiti



privilegiati per tributi e contributi sempre in corso di concordato.

Con provvedimento del 3.8.2020, il Tribunale fissava udienza *ex art. 173 l. fall.* per il giorno 21 settembre 2020, assegnando alla Società termine sino al 10.9.2020 per il deposito di memorie e documenti.

Entro il termine assegnato la Società depositava memoria, riservandosi di produrre ulteriori documenti entro l'udienza fissata. Con decreto del 15.9.2020 il Tribunale, ritenuta la necessità che i documenti di cui Sugherificio Ganau si era riservata la produzione sino alla data del 21.09.2020 fossero esaminati dai Commissari Giudiziali prima dell'udienza, revocava l'udienza già fissata, disponendo che il deposito di detti documenti avvenisse entro la data del 21.9.2020 ed assegnando al Collegio Commissariale termine sino al 5.10.2020 per il deposito di un motivato parere in merito alle difese assunte dalla Società.

Entro i termini assegnati, la Società depositava i documenti indicati ed i Commissari Giudiziali depositavano il proprio parere in merito, (a) allegando, fra l'altro, la comunicazione pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura in data 17.9.2020, con cui l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Sassari richiedeva dichiararsi inammissibile la proposta di concordato, e (b) segnalando che detta comunicazione aveva da valere quale atto (seppur informale) di intervento nel procedimento *ex art. 173 l.fall.* di revoca del concordato.

In data 9.10.2020, Sugherificio Ganau depositava una "nota di chiarimenti" non autorizzata, allegando ulteriori documenti ed il Tribunale, con decreto del 14.10.2020,

- (i) concedeva termine sino al 6.11.2020 all'Agenzia delle Entrate di Sassari per assumere le sue conclusioni nell'ambito del procedimento *ex art. 173 l. fall.*, chiarendo se intendesse sollevare un'eccezione di inammissibilità del piano concordatario per vizio di attestazione (in tal caso indicando le censure sollevate in proposito) o una doglianza di convenienza della proposta, nonché per esprimere la sua posizione in merito agli atti del procedimento;
- (ii) concedeva un successivo termine sino al 15.12.2020 alla Società per il deposito di un'ultima memoria difensiva e della preannunciata modifica del piano concordatario corredato da tutti i documenti (anche se già prodotti in precedenza) e della nuova attestazione *ex art. 161, l. fall.*;
- (iii) fissava udienza all'11 gennaio 2021 per la discussione orale e all'esito della stessa per la decisione in merito alla revoca del concordato.

Con memoria del 31.10.2020, l'Agenzia delle Entrate di Sassari confermava di voler sollevare l'eccezione di inammissibilità del piano concordatario per vizio di attestazione e non già una doglianza di convenienza della proposta, senza tuttavia indicare nel dettaglio le censure mosse, ma limitandosi ad affermare l'inattendibilità della perizia di cd. "degrado" *ex art. 160, 2° co., l. fall.* La censura non è stata riproposta in sede di opposizione all'omologa del concordato.

In data 15.12.2020, Sugherificio Ganau depositava una modifica del piano e della proposta di concordato, con i relativi allegati di legge, nonché gli atti e documenti precedentemente prodotti e ritenuti necessari per la decisione, in conformità a quanto disposto da codesto Tribunale con il provvedimento del 14.10.2020.

L'Agenzia delle Entrate, con la sua memoria integrativa dell'8 gennaio 2021, ribadiva l'affermata insussistenza dei presupposti per la falcidia dei crediti tributari privilegiati, sul rilievo che anche il nuovo piano ne avrebbe previsto il degrado in forza di quella stessa relazione di stima del patrimonio aziendale già precedentemente contestata ed insisteva pertanto per la revoca del concordato, senza però instare per il fallimento della Società. Anche questa censura non è stata riproposta in sede di opposizione all'omologa del concordato.

All'udienza dell'11 gennaio 2021, i Commissari Giudiziali:

- (i) segnalavano alcuni aspetti di criticità del piano come da ultimo modificato;
- (ii) evidenziavano la necessità che la Società integrasse la documentazione prodotta con gli ulteriori documenti indicati a verbale;
- (iii) segnalavano l'opportunità che l'Agenzia delle Entrate precisasse il contenuto delle contestazioni sollevate.

Tanto Sugherificio Ganau quanto l'Agenzia delle Entrate chiedevano, quindi, un termine per provvedere

alle richieste dei Commissari Giudiziali.

Con provvedimento del 20.1.2021, il Tribunale ritenuto che il piano modificato, pur astrattamente idoneo, nella prospettazione della Società, a consentire il superamento delle censure sollevate dai Commissari nella segnalazione *ex art. 173 l.fall.*, presentasse alcuni profili di rilevante criticità, concedeva termini alla Società per produrre diversi documenti amministrativo contabili (situazione contabile, mastri, inventario, scadenzari, estratti conto bancari ecc.) e per fornire i chiarimenti rispetto alle osservazioni dei Commissari ed ai rilievi sollevati dal Tribunale, corredata da tutta la documentazione ritenuta necessaria, nonché per replicare alle deduzioni eventualmente svolte dall’Agenzia delle Entrate di Sassari.

Con il medesimo provvedimento, il Tribunale concedeva all’Agenzia delle Entrate di Sassari termine per depositare una memoria per precisare se le doglianze sollevate dovessero riferirsi alla valutazione del solo compendio immobiliare, ovvero dell’intero patrimonio aziendale, indicando altresì gli elementi (anche quantitativi) ritenuti ostativi alla falcidia dei crediti tributari.

Tanto Sugherificio Ganau quanto l’Agenzia delle Entrate provvedevano al deposito di quanto richiesto. L’Agenzia delle Entrate precisava che le doglianze sollevate dovevano riferirsi alla valutazione dell’intero patrimonio aziendale, senza tuttavia allegare elementi di specifica censura del percorso logico argomentativo svolto dall’attestatore in merito alla valutazione della c.d. ipotesi liquidatoria alternativa al concordato.

Su richiesta del Tribunale, in data 27.5.2021 i Commissari Giudiziali esprimevano il proprio parere “*in merito alla memoria ed alla documentazione prodotta da parte ricorrente*”.

Con decreto del 5 – 13.8.2021, reso all’esito del subprocedimento di revoca del concordato *ex art. 173 l. fall.*, il Tribunale, ritenuti superati i rilievi dei Commissari Giudiziali, ordinava la convocazione dei creditori per il giorno 24 febbraio 2022 per la discussione e la votazione in ordine alla proposta concordataria.

In data 7.12.2021 i Commissari depositavano una nuova segnalazione *ex art. 173 l. fall.*, evidenziando, in particolare, che dai dati forniti dalla Società al 31 agosto 2021 si sarebbe registrato un rilevante scostamento dagli obiettivi del piano, tale da mettere a repentaglio la soddisfazione dei creditori.

La Società richiedeva pertanto che l’adunanza dei creditori fosse opportunamente differita, in modo da poter consentire, da un lato, di prendere posizione rispetto alla nuova segnalazione *ex art. 173 l. fall.* e, dall’altro lato, di depositare un ulteriore aggiornamento del piano e della proposta concordatari, che tenesse conto degli scostamenti registrati.

Con provvedimento del 24.12.2021, “*riservata ed impregiudicata ogni decisione ... in ordine alla sussistenza dei presupposti di apertura di un nuovo sub-procedimento ai sensi dell’art. 173 l.fall.*”, il Tribunale assegnava alla Società un termine sino al 15.2.2022 per il deposito di una nuova memoria di modifica del piano e della proposta concordataria e, ritenuto che ai Commissari dovesse “*essere assegnato un termine non inferiore ai 45 giorni per esaminare la memoria di modifica del piano e della proposta concordatari e predisporre la relazione ex art. 172 l.fall.*”, differiva l’adunanza dei creditori al 18 maggio 2022.

Entro il termine assegnato del 15 febbraio 2022, Sugherificio Ganau depositava una memoria contenente una nuova proposta concordataria del tutto differente da quelle presentate in corso di procedura, che prevede:

- (i) l’esecuzione del concordato alla data di omologa, originariamente prevista entro il 31 dicembre 2022, tramite la distribuzione ai creditori delle risorse già realizzate a tale data, anche a fronte delle operazioni straordinarie poste in essere nel corso della Procedura;
- (ii) la sottoscrizione di patti paraconcordatari con creditori strategici (banche, dipendenti e altri creditori privilegiati *ex art. 2751 bis c.c.*) che prevedono il rimborso del credito oltre l’arco di piano;
- (iii) la possibilità di rimborsare ai creditori chirografari, post esecuzione del concordato ai sensi del punto (ii), attraverso le risorse provenienti dalla continuità, un’ulteriore quota del credito del tutto eventuale e non garantita, entro il quinto anno successivo all’omologa.

Come le precedenti, la nuova proposta prevede la suddivisione dei creditori in 14 classi, di cui 10 con

diritto di voto.

La nuova proposta non era tuttavia corredata dalla relazione di attestazione *ex art. 161, 3° co., l. fall.*, né dei patti paraconcordatari, costituenti presupposto di fattibilità del piano, di talché il Tribunale, con provvedimento del 7.3.2022, assegnava termine sino al 15 marzo 2022 alla Società per il deposito, a pena di inammissibilità della nuova proposta, della relazione integrativa *ex art. 161, 3° co., l. fall.*, riservando *“all’esito, se del caso previa fissazione di apposita udienza, la decisione in merito all’ammissibilità delle modifiche apportate al piano ed alla proposta e sul sub-procedimento tuttora pendente ex art. 173 l.fall.”*.

In data 15.3.2022, Sugherificio Ganau depositava la nuova attestazione, ma non anche i patti paraconcordatari - il cui deposito avrebbe dovuto avvenire al più tardi entro il termine di 15 (quindici) giorni anteriori al termine ultimo di deposito da parte del Collegio Commissariale della relazione *ex art. 172 l. fall.* (vale a dire entro il 17.3.2022) -, precisando che *“i testi degli Accordi Paraconcordatari verranno depositati entro il termine che l’Ill.mo Tribunale vorrà concedere e che si auspica possa essere di 15 (quindici) giorni anteriori al termine ultimo di deposito da parte del Collegio Commissariale della relazione ex art. 172 legge fall.”*.

I Commissari chiedevano quindi un rinvio dell’adunanza dei creditori, in attesa del deposito di detti patti paraconcordatari, ed al fine di poter disporre di un congruo termine per la redazione della relazione *ex art. 172 l.fall.*.

Con decreto in data 1.4.2022 il Tribunale disponeva la chiusura del procedimento *ex art. 173 l.f.* e rinviava l’adunanza dei creditori al 21 giugno 2022, disponendo che entro e non oltre 15 giorni prima della data fissata per il deposito della relazione *ex art. 172 l.fall.* la Società (a) depositasse attestazione integrativa sui punti meglio specificati nel decreto stesso; (b) depositasse i patti paraconcordatari; (c) effettuasse il versamento sul conto della Procedura delle risorse ancora necessarie per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie e (d) provvedesse al pagamento di tutti i debiti tributari, previdenziali ed assistenziali relativi all’esercizio 2019 rimasti insoluti.

Con istanza in data 21.4.2022, cui non si opponevano i Commissari, la Società chiedeva un ulteriore differimento dell’adunanza dei creditori di almeno 30 giorni, dando atto che i termini assegnati del Tribunale con il decreto del 1.4.2022 non potevano essere rispettati, avendo i creditori bancari *“evidenziato la necessità di un nuovo passaggio autorizzativo”* per poter procedere alla sottoscrizione dei patti paraconcordatari previsti dalla nuova proposta ed essendo in corso con i Commissari interlocuzioni al fine di determinare il fabbisogno concordatario residuo.

Con decreto del 13 maggio 2022, il Tribunale differiva l’adunanza dei creditori sociali al 14 settembre 2022 alle ore 12.30.

In data 15.7.2022, la Società depositava i patti paraconcordatari previsti nella nuova proposta di concordato.

L’organo commissariale dava, quindi, corso alla predisposizione, al deposito ed all’invio ai creditori della relazione di cui all’art. 172 l. fall.

In data 14 settembre 2022 si teneva l’adunanza dei creditori e, all’esito dei voti espressi prima e nel corso dell’adunanza nonché nei venti giorni successivi, la proposta concordataria della Società veniva approvata *ex art. 178 l. fall.* dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

I voti favorevoli espressi erano pari complessivamente a euro 40.773.769,70, che rappresentano il 55,8981% dei crediti aventi diritto al voto (euro 72.943.025,11), con raggiungimento del *quorum* positivo di maggioranza in sette classi votanti su dieci votanti.

Con provvedimento del 18.10.2022, il Tribunale dichiarava approvata dai Creditori la proposta di Sugherificio Ganau, fissando l’udienza per l’omologa del concordato *ex art. 180 l. fall.* per il giorno 14 dicembre 2022, e disponeva che la Società provvedesse alla notifica del decreto ai Commissari Giudiziali ed ai creditori dissenzienti.

In data 2.12.2022 la Società depositava (nel fascicolo del concordato) il ricorso per l’omologazione della proposta di concordato preventivo e, in pari data, i Commissari depositavano (nel fascicolo del concordato) il proprio parere *ex art. 180 l.fall.*.

In data 3.12.2022, Neprix srl, quale procuratrice e mandataria di Aporti Srl, depositava (nel fascicolo del concordato) memoria difensiva di costituzione nel giudizio di omologa, chiedendo che il Tribunale



volesse rigettare la richiesta di omologazione del concordato preventivo della Sugherificio Ganau.

In data 4.12.2022, anche l'Agenzia delle Entrate depositava (nel fascicolo del concordato) atto di opposizione all'omologa del concordato.

Con decreto del 12.12.2022 il Tribunale concedeva termine al ricorrente, agli opposenti ed ai Commissari giudiziali per il deposito di memoria entro il 13 gennaio 2023 e rinviava l'udienza al 18 gennaio 2023, mandando al debitore di comunicare il decreto ai debitori dissenzienti entro 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In data 13.12.2022 l'INPS depositava memoria di costituzione in opposizione (nel fascicolo del concordato).

Su disposizione del Tribunale, il giudizio di omologazione veniva successivamente iscritto nel registro contenzioso con il n. 1966/2022 R.G., al fine di consentire la visibilità degli atti e documenti in esso formati a tutti gli interessati.

All'udienza del 18.1.2023, tenutasi con modalità telematica, il Tribunale, su istanza dei creditori opposenti, disponeva un rinvio al 31.1.2023, mandando alla cancelleria di rendere visibili nel fascicolo R.G. 1966/2022 tutti gli atti ed i documenti afferenti il procedimento di omologa già depositati nel fascicolo del concordato e concedendo alle parti termine sino al 28.1.2023 per il deposito di memorie conclusive.

All'udienza del 31.1.2023, tenutasi con modalità telematica, la proponente insisteva per l'omologa e gli opposenti si riportavano alle memorie depositate ed alle rispettive conclusioni.

Il Tribunale si riservava sulla domanda di omologazione.

Considerato in diritto

L'eccezione preliminare di inammissibilità delle opposizioni sollevata dalla Società proponente.

In via preliminare, deve respingersi l'eccezione formulata dalla società proponente di inammissibilità delle opposizioni all'omologa proposte dai tre creditori opposenti (Agenzia Entrate, Neprix e INPS).

Sostiene Sugherificio Ganau che, cadendo il termine per il deposito della costituzione *ex art.* 180 l.fall. nella giornata di domenica 4.12.2022 (essendo l'udienza di omologa originariamente fissata al 14.12.2022), la scadenza avrebbe dovuto essere anticipata al primo giorno precedente non festivo, vale a dire a venerdì 2 dicembre 2022. Poiché gli opposenti risultano essersi costituiti: (i) Neprix in data 3.12.2022 (sabato); (ii) Agenzia Entrate in data 4.12.2022 (domenica); e INPS in data 13.12.2022, le opposizioni sarebbero tutte inammissibili in quanto tardive.

È pacifico che la costituzione dell'INPS sia tardiva in quanto effettuata il giorno precedente quello dell'udienza e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 180 l.fall.. È altresì pacifico che anche la costituzione di Agenzia Entrate debba considerarsi tardiva in quanto effettuata entro i termini assegnati dal Tribunale ma in un giorno a tutti gli effetti festivo (la domenica). Altrettanto non può dirsi per la costituzione di Neprix, effettuata nella giornata del sabato. Sebbene l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritenga infatti che il giorno di sabato sia da equipararsi ad un giorno festivo, e conseguentemente il termine computato a ritroso debba essere anticipato al venerdì, quale primo giorno precedente non festivo (Cass. 14.9.2017, n. 21335; App. Venezia, 14.7.2022, n. 1617; Trib. Milano, ord. 4.5.2007), altra parte della giurisprudenza ritiene che il disposto di cui all'art. 155, 5° co. cpc, dettato nell'interesse della parte tenuta al compimento dell'atto processuale, non escluda per ciò solo la facoltà di procedere utilmente al deposito nella giornata di sabato allorché il termine a ritroso cada in tale giornata, tanto più considerato che, secondo il comma 6° dell'art. 155 cpc, la giornata del sabato "*ad ogni effetto è considerata lavorativa*" (Trib. Enna, 16.2.2011; Trib. Lodi, 20.1.2009).

Peraltro, anche ammesso e non concesso che, ai fini del deposito, il sabato sia da considerarsi giornata festiva e che, pertanto, tutte le opposizioni all'omologa siano da considerare tardive, ciò non ne comporta, in ogni caso, l'inammissibilità.

Ritiene infatti questo Collegio di doversi uniformare all'orientamento che esclude la natura perentoria del termine per la costituzione nel giudizio di omologa sul rilievo dell'assenza nella norma di una espressa previsione in tal senso e della mancata previsione di una sanzione in caso di inosservanza dello stesso (in questo senso Cass. 16.9.2011, n. 18987 secondo cui "*L'omessa previsione circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento di omologa del concordato, come correttamente*



ha sostenuto la Corte del merito, osta alla qualificazione della sua perentorietà. A mente dell'art. 152 c.p.c., comma 2, sono perentori i termini processuali dichiarati espressamente tali dal legislatore, il che vuoi dire che l'assunzione di tale carattere postula precisa volontà del legislatore resa manifesta nel dettato della norma che prevede il termine. La L. Fall., art. 180, comma 2, laddove stabilisce che "il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti ed ogni altro interessato devono costituirsi almeno dieci prima dell'udienza fissata" non solo non esprime tale qualificazione, ma neppure sanziona la mancata osservanza del termine previsto". Nello stesso senso, Trib. Perugia, 5.7.2019, Redaz. Giuffrè, 2019; Trib. Torino, 4.11.2011, *Il Fallimentarista*, 2014).

Quanto sopra, anche tenuto conto che il procedimento di omologa è oggi improntato ad una libertà di forma nella fase introduttiva che mal si concilierebbe con la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione (cfr. sul punto Cass. 16.9.2011, n. 18987, cit.: "Affrancata la costituzione delle parti indicate dall'onere, previsto invece nel precedente contesto normativo riformato dal D.Lgs n. 5 del 2006, del deposito della memoria scritta contenente le eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti, il correttivo ha improntato il procedimento di omologa del concordato preventivo ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi della costituzione che non circoscrive tematiche e correlato thema probandum entro lo schema dalle sole allegazioni introduttive, ammettendone l'ingresso anche successivamente. L'espressione "devono costituirsi" non ha senso se si riferisce al termine perentorio in un contesto in cui non solo non sono previsti termini a difesa, ma a tutte le parti, che pur in tesi rappresentano interessi contrapposti, viene concesso il medesimo termine di costituzione e il potere d'integrare le proprie allegazioni anche successivamente").

Né il termine può essere ritenuto perentorio sol perché nel provvedimento di fissazione udienza è stato definito come tale: a mente dell'art. 152 cpc, infatti, i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge ed il giudice ha facoltà di fissare termini perentori solo nei casi tassativamente previsti per legge; il che non è nel caso di specie.

In assenza di un termine perentorio per la costituzione, devono pertanto ritenersi ammissibili le opposizioni depositate dai creditori dissenzienti entro l'udienza di omologa, tanto più considerato che, in conseguenza del differimento di detta udienza al 18.1.2023, la Società ha avuto concesso un ampio termine per replicare alle difese svolte dai creditori, con pieno rispetto quindi del principio del contraddittorio.

Le opposizioni all'omologa: i motivi di opposizione

Passando ad esaminare nel merito le opposizioni all'omologa pervenute dai creditori dissenzienti Neprix, Agenzia Entrate e INPS, si osserva quanto segue.

Le censure svolte dai creditori oppositori, e parzialmente tra loro coincidenti, possono essere così riassunte:

- (i) mancanza di causa concreta del concordato;
- (ii) violazione della *par condicio creditorum* in conseguenza dell'ingiustificato trattamento migliorativo riservato ad alcuni creditori sottoscrittori di patti paraconcordatari (in particolare i creditori di cui alle Classi 10 e 11) rispetto agli altri creditori chirografari (originari o degradati), con conseguente
 - illegittimità e/o invalidità dei patti paraconcordatari sottoscritti dai creditori di cui alle Classi 10 e 11 (Bper Banca e Intesa Sanpaolo) e
 - inammissibilità/ illegittimità delle Classi 10 e 11;
- (iii) non convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'INPS deduce inoltre che

- (iv) la previsione del pagamento in sede di concordato di alcuni soltanto dei creditori e soltanto in misura minima, affidando ad accordi a latere il riscadenziamento dei debiti ulteriori non consentirebbe il superamento della situazione di crisi di Sugherificio Ganau, la quale società non verrebbe pertanto restituita al mercato esdebitata.

Si procede quindi all'esame dei singoli motivi di opposizione.

- (i) **Sulla mancanza di causa concreta del concordato.**



Neprix Srl (così come peraltro già in precedenza sostenuto da Agenzia Entrate nelle note depositate in vista dell'adunanza dei creditori) ritiene che la percentuale di soddisfacimento dell'1% offerta ai creditori chirografari debba considerarsi irrisoria e non consenta pertanto di ritenere sussistente la causa del negozio concordatario, ravvisabile solo laddove sia riconosciuta ai creditori *“una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”*.

Sul punto, giova premettere che il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduce nella verifica (a) della fattibilità giuridica del piano (ossia nel controllo della non incompatibilità del piano con norme inderogabili) e (b) della fattibilità economica del piano, limitatamente alla verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, restando demandata in via esclusiva ai creditori la verifica in ordine alla convenienza economica della proposta.

In questa sede, il Tribunale è quindi chiamato a verificare se il concordato sia idoneo a realizzare effettivamente la causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito con la singola proposta (in questo senso, da ultimo, Cass. 2.5.2022, n. 13809; Cass. 23.07.2021, n. 21208; Cass. 13.3.2020, n. 7158; Cass. 8.02.2019, n. 3863); in altri termini occorre valutare i risultati che di volta in volta il singolo piano si propone di raggiungere in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Al fine di valutare la causa concreta non rileva dunque il livello minimale di soddisfacimento dei creditori chirografari, rilevante sotto il diverso profilo della valutazione di convenienza della proposta da parte dei creditori, ma l'adeguatezza del piano al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla società debitrice; il concordato dovrà cioè ritenersi giuridicamente fattibile in quanto coerente con la proposta di esdebitazione formulata dalla Società, senza possibilità per il Tribunale di sindacare *“l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza”* (così, testualmente, Cass. 8.02.2019, n. 3863).

D'altra parte, se la legge avesse ritenuto necessaria una misura minima di soddisfacimento dei creditori, lo avrebbe espressamente previsto.

Come visto, Sugherificio Ganau ha proposto un piano a c.d. “esecuzione immediata”, che prevede il pagamento dei creditori concorsuali subito dopo l'omologa del concordato, tramite la distribuzione ai medesimi delle risorse già realizzate a tale data, anche a fronte delle operazioni straordinarie poste in essere nel corso della Procedura.

Se è pur vero, quindi, che la proposta di ripagamento dei creditori chirografari nella misura dell'1% appare certamente modesta, deve peraltro rilevarsi che:

- il pagamento di detta percentuale è certo sia nell'ammontare che nelle tempistiche, posto che le risorse già presenti sui conti della Procedura consentono il pagamento alla data di omologa di tutti i creditori concordatari nella misura proposta dalla Società; come affermato dalla società Ganau, i creditori risultano certamente più garantiti da questa proposta rispetto ad altra che prometta, ad es, il 5% in 5 anni, con risultato ovviamente non garantito.
- la maggioranza dei creditori ha ritenuto la percentuale offerta di concreto suo “soddisfacimento”;
- l'utilità della proposta concordataria può essere stata ravvisata dai creditori in maggioranza aderenti al concordato nella prosecuzione dell'attività d'impresa, in ciò rinvenendo una “meritevolezza” della proposta ulteriore rispetto alla percentuale di pagamento avente però pur sempre un contenuto economicamente apprezzabile ex art. 160 l.fall. che, non a caso, parla di “soddisfacimento in qualsiasi forma” dei creditori;
- lo stesso articolo 186 bis prevede che la prosecuzione dell'impresa debba essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Trattasi di dizione che deve essere interpretata evolutivamente, alla luce anche del CCII, che prevede all'art. 47, alla lett. b), che il piano sia idoneo (recte: non manifestamente inidoneo) non solo alla soddisfazione dei creditori, ma altresì



alla conservazione dei valori aziendali. Ne consegue la rilevanza rileva non solo dell'interesse immediato dei creditori ma anche di quello mediato per gli stessi, per tutti gli stake holders coinvolti, quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori, le imprese a qualunque titolo direttamente avvantaggiate, quelle avvantaggiate indirettamente, in ragione del flusso di denaro riversato sul territorio, in definitiva da tutta la comunità.

Non sussiste quindi la possibilità per il Tribunale di indagare sulla convenienza economica della proposta né sulle motivazioni che hanno determinato in concreto i creditori ad esprimere il voto favorevole della proposta, dovendo solo il Tribunale prendere atto che la percentuale offerta è stata valutata meritevole di accoglimento dai creditori in sede di votazione.

L'eccezione di Neprix risulta quindi infondata.

(ii) Sulla violazione della *par condicio creditorum* in conseguenza dell'ingiustificato trattamento migliorativo riservato ad alcuni creditori sottoscrittori di patti paraconcordatari.

Tutti gli oppositori hanno poi eccepito l'illegittimità dei patti paraconcordatari adducendo la lesione della *par condicio creditorum* con riferimento al trattamento migliorativo riservato ai creditori di cui alle Classi 10 e 11 rispetto agli altri creditori chirografari (originari o degradati). Trattandosi di creditori sottoscrittori di patti paraconcordatari, essi risultano infatti destinatari sia di un pagamento nel concordato, nella stessa percentuale attribuita agli altri creditori chirografari, sia di un ulteriore e successivo pagamento fuori "arco piano".

La questione era stata rilevata anche dal Tribunale che, con decreto 7.3.2022, aveva infatti richiesto all'attestatore una verifica in ordine alle "...ragioni giustificatrici del trattamento proposto ai creditori delle Classi 10 e 11 e la conseguente validità dei relativi patti paraconcordatari e del trattamento proposto".

Con nota in data 15.7.2022 l'attestatore, dott. Marcello Pollio, in ossequio alla richiesta del Tribunale ha segnalato che: "Gli accordi paraconcordatari stipulati con i creditori di cui alla classe 10 (Bper Banca) e classe 11 (Intesa San Paolo), di cui si dirà al punto successivo, prevedono, al pari dei restanti creditori chirografari, il rimborso nella misura del 1% entro 30 giorni dall'omologazione della Proposta (si ricorda che la proposta aggiornata presentata da Sugherificio Ganau prevede un adempimento istantaneo) a cui si aggiunge un ulteriore 4% fuori arco piano (entro il quinto anno successivo all'omologa), ovvero successivamente all'ultimo adempimento previsto per l'esecuzione della proposta concordataria e quindi al difuori del perimetro oggetto di attestazione. Ciò comporta che, a differenza degli importi previsti in pagamento in arco piano, la percentuale di ripagamento fuori piano non risulta garantita, ovvero il creditore aderendo all'accordo paraconcordatario si assume il rischio che la Società possa non essere in grado di adempiere alla propria obbligazione (dell'ulteriore 4%), senza poter di contro invocare una risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell'art. 186 L.F." e che "gli accordi paraconcordatari, compresi quelli Bper-Sardaleasing (classe 10) e Intesa San Paolo (classe 11), sono stipulati con creditori strategici per Sugherificio Ganau S.p.A. e vanno a regolare il mantenimento in capo alla Società di assets strumentali funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale e quindi al soddisfacimento dei creditori. Continuità aziendale che, come indicato nell'attestazione e nella perizia ex art. 160, secondo comma, L.F., è la soluzione che permette una migliore soddisfazione dei creditori. Ne discende che i patti concordatari sono in linea di principio validi, a meno che, in ragione del loro contenuto, contrastino con norme imperative di legge ovvero ledano gli interessi e la *par condicio creditorum*" (cfr. doc. 302 allegato alla nota di deposito di Sugherificio Ganau in data 15.7.2022).

Appare condivisibile l'affermazione secondo cui i patti paraconcordatari, quali accordi di natura negoziale tra il debitore ed i propri creditori, sono leciti ed ammessi nel nostro sistema giuridico, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, non si pongano in contrasto con norme imperative di legge ovvero non risultino lesivi della *par condicio creditorum*.

Nel caso di specie, non pare a questo Collegio (né risulta essere stato dedotto dagli oppositori) che i patti stipulati dalla Società con BPER e con Intesa Sanpaolo si pongano in contrasto con norme imperative di legge.

In ordine alla denunciata lesione della *par condicio creditorum*, si osserva innanzitutto che i patti



paraconcordatari sono destinati per natura ad attribuire un trattamento differenziato al creditore che li sottoscrive: trattamento che deve ritenersi lecito ogniqualvolta non sia finalizzato esclusivamente ad avvantaggiare detto creditore, ma consenta di “*creare le condizioni per un concordato finanziariamente sostenibile*” (così Trib. Roma, 15.7.2015, *Fall.*, 2016).

Nel caso di specie, non si ravvisano elementi per affermare che il trattamento differenziato riservato ai creditori di cui alle Classi 10 e 11 sia ingiustificato, in quanto:

- (a) i creditori di cui alle Classi 10 e 11 sono trattati nel concordato al pari degli altri creditori chirografari originari e degradati;
- (b) il trattamento differenziato riservato fuori piano ai predetti creditori:
 - o trova giustificazione nell’essere i medesimi creditori cd. “strategici”, in quanto titolari di beni “necessari” alla continuità (ed infatti, Sardaleasing, società appartenente al gruppo bancario BPER Banca, è titolare di beni strumentali concessi in leasing a Sugherificio Ganau e tuttora detenuti dalla Società debitrice, mentre Intesa Sanpaolo è creditore ipotecario sugli immobili in cui viene esercitata l’attività aziendale);
 - o non comporta un pagamento “aggiuntivo” oggetto del patto paraconcordatario “garantito”, avendo per di più detti creditori rinunciato ora per allora ad instare per la declaratoria di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in caso di mancato pagamento dei crediti oggetto di patto paraconcordatario;
 - o garantisce un miglior soddisfacimento dei creditori in sede concordataria, posto che, in mancanza di detti patti, la quota prededucibile dei debiti maturati per i beni in leasing in corso di concordato (e che maturerebbero anche con la liquidazione giudiziale stante il fatto che i beni sono essenziali per l’azienda) non sarebbe stata “postergata” in sede di patto paraconcordatario ma dovuta in prededucazione “in danno” ai restanti creditori anche di rango privilegiato;
 - o consente il mantenimento in capo alla Società del bene immobile (necessario alla continuità aziendale) oggetto di mutuo ipotecario di primo grado che, in difetto del patto paraconcordatario, avrebbe dovuto essere ceduto per far fronte al relativo debito, oppure avrebbe generato un debito privilegiato da pagarsi nei limiti valore del bene (se non ceduto l’immobile); in queste due ipotesi con evidente “nocimento” per i restanti creditori anche di rango privilegiato (tenuto conto che il credito ipotecario deve essere pagato con preferenza rispetto anche ai debiti prededucibili diversi da quelli per spese di giustizia o inerenti l’immobile ipotecato) e rendendo non possibile la continuità aziendale.

Se, dunque, gli accordi intercorsi con BPER e Intesa Sanpaolo garantiscono a detti soggetti una diversità di trattamento soddisfacente rispetto ai restanti creditori, ciò

- (a) avviene a fronte dell’accettazione di un pagamento postergato e non garantito; e
- (b) consente di liberare risorse immediate a favore dei creditori concordatari; e
- (c) consente di utilizzare beni strumentali per l’attività aziendale.

Il tutto, fermo che, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di merito, i creditori aderenti ai patti paraconcordatari devono essere ammessi al voto per l’intero credito dal momento che, essendo l’efficacia del patto paraconcordatario condizionata all’omologa del concordato, sino a tale momento essi mantengono la propria qualità di creditori concorsuali.

Quand’anche ritenute inammissibili le Classi 10 e 11 (ma non si vede davvero come posto che la segregazione in apposita classe trova giustificazione proprio nel diverso trattamento riservato ai predetti creditori sottoscrittori di patti paraconcordatari), BPER e Intesa Sanpaolo avrebbero pertanto dovuto essere inserite nella Classe 12, composta dagli altri chirografari originari e degradati (diversi da I.N.P.S., I.N.A.I.L., ENASARCO, e Agenzia delle Entrate e Riscossioni, di cui alle Classi 5 e 6), ma non avrebbe mutato l’esito della votazione.

Anche tale eccezione viene pertanto rigettata in quanto infondata.

- (iii) **Sulla non convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria.**



Agenzia delle Entrate e INPS sostengono infine che l'alternativo scenario fallimentare sarebbe migliorativo rispetto all'attuale scenario concordatario, sul duplice rilievo che:

- (a) gli immobili avrebbero un valore nettamente più elevato di quello riportato nella perizia di cd. "degrado" ex art. 160, 2° co., l. fall.;
- (b) in caso di fallimento il Curatore potrebbe esercitare le azioni risarcitorie nei confronti dell'organo gestorio e di controllo, contestando le condotte indicate dai Commissari nella relazione ex art. 172 l. fall. come foriere di possibile responsabilità.

Occorre in via di premessa rilevare che il giudizio comparativo tra una proposta concordataria e l'alternativa fallimentare deve porre a confronto non solo l'ammontare del pagamento concordatario proposto con la sommatoria dei valori di liquidazione ritraibili in sede fallimentare, ma anche gli ulteriori elementi che possono influenzare le condizioni di pagamento e/o il soddisfacimento dei creditori in generale.

In particolare, occorre considerare:

- il grado di certezza e le tempistiche del pagamento dei creditori nelle due ipotesi a confronto;
- i vantaggi, anche non meramente monetari, derivanti ai creditori dalla continuità aziendale nel concordato;
- l'impatto sociale della continuità sul territorio, anche in termini di conservazione dell'occupazione a favore di dipendenti che, nello scenario fallimentare, troverebbero difficilmente un nuovo impiego, nonché su tutti gli altri stake holders coinvolti, quali i fornitori, imprese comunque interessate, ecc..

Tanto chiarito, con riferimento all'ipotetico valore di realizzo degli immobili, determinato da Agenzia delle Entrate nell'importo di € 9.516.995,00, si osserva che detto creditore non ha provato, né offerto di dimostrare che

- (i) gli immobili in questione abbiano effettivamente quel valore se "dissolta" l'azienda di cui essi rappresentano beni strumentali;
- (ii) ove effettivamente ceduti a detto prezzo gli immobili, i crediti dell'Erario e dell'INPS troverebbero soddisfazione in misura maggiore rispetto a quella offerta con la proposta concordataria; per contro, si segnala che sugli immobili di proprietà della Società gravano ipoteche (escluse quelle non ancora formalmente cancellate ma di fatto estinte) per complessivi € 24.868.188,00, che, in ipotesi liquidatoria, esaurirebbero integralmente il ricavo dalla vendita (anche se in ipotesi effettuata per i valori indicati dall'Agenzia delle Entrate) senza alcun beneficio per il credito dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS.

Con riferimento all'esperibilità di azioni risarcitorie, si rileva che:

- (i) ai fini della comparazione tra proposta concordataria e alternativa fallimentare occorre valutare esclusivamente i proventi astrattamente ritraibili dall'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., atteso che, secondo la più recente giurisprudenza, ogni singolo creditore concordatario (compresi quindi l'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS) conserva la legittimazione all'esperimento dell'azione risarcitoria creditoria ex art. 2394 c.c. nei confronti degli Organi Sociali anche successivamente all'omologa del concordato, vertendosi per di più in ipotesi di concordato in continuità di impresa ex art. 186 bis l. fall. (cfr. App. Venezia, 9.1.2019, *Giur. Comm.*, 2021, 1, II, 130; Trib. Catanzaro, 28.3.2018, *ilcaso.it*; Trib. Piacenza, 12.2.2015, *Foro it.*, 2016, 4, I, 1494);
- (ii) nel caso di specie, sulla base dell'analisi condotta dai Commissari nella relazione ex art. 172 l. fall., non parrebbero sussistere in modo evidente condotte degli amministratori rilevanti con riferimento ad una possibile azione risarcitoria sociale ex art. 2393 c.c.;
- (iii) l'esercizio di un'azione di responsabilità richiede l'instaurazione di un procedimento giudiziale mediamente di durata ultrannuale, costoso e connotato da una rilevante alea di causa, il cui risultato finale potrebbe non consentire al Curatore di ritrarre le utilità sperate, foss'anche solo in considerazione dei tempi e costi di recupero e della effettiva capacità patrimoniale dei convenuti.



Sulla scorta di quanto precede, non vi è dunque alcun elemento per ritenere che effettivamente lo scenario della liquidazione giudiziale potrebbe portare dei vantaggi alla massa dei creditori rispetto al concordato, tanto più considerato che

- i creditori tutti (anche gli odierni oppositori) possono esperire le azioni risarcitorie ex artt. 2394 e 2395 c.c. senza alcuna preclusione derivante dal concordato;
- la proposta di concordato di Ganau garantisce un seppur minimo soddisfacimento dei creditori in misura certa ed entro termini definiti e prossimi e il mantenimento dei livelli occupazionali in favore di un gran numero di dipendenti e delle loro famiglie;
- l'alternativa della liquidazione giudiziale non è un'opzione concretamente perseguibile posto che nessuno dei creditori (neppure gli oppositori) ha presentato istanza di fallimento o di liquidazione giudiziale, di talché, in concreto, l'alternativa concretamente praticabile non risulta essere il fallimento o la liquidazione giudiziale (ritenuto evidentemente non vantaggioso dagli stessi creditori oppositori che non lo hanno infatti richiesto né in corso di procedimento ex art. 173 l.fall., né in corso di giudizio di omologa) ma, piuttosto, la reintroduzione sul mercato della Società non risanata e che continuerebbe a generare perdite.

Conclusivamente, anche l'eccezione in esame deve essere respinta in quanto infondata e non provata.

(iv) Sulla mancata esdebitazione della Società.

Quanto infine all'eccezione sollevata dall'INPS in ordine all'inidoneità della proposta concordataria a conseguire l'obiettivo dell'effettivo ritorno *in bonis* della Società, posto che gran parte del debito della stessa risulterebbe meramente "riscadenziato", si osserva quanto segue.

Il Tribunale, anche in ragione di questo profilo, è chiamato a valutare esclusivamente, come già sopra esplicitato, la fattibilità giuridica del concordato, intesa, per il profilo che qui interessa, come possibilità concreta del piano di essere realizzato.

Ora l'adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta concordataria, come già detto, risulta garantito per essere le risorse necessarie a detto adempimento già disponibili sui conti della Procedura.

Gli effetti esdebitatori del concordato si producono *ex lege* per effetto dell'omologa del concordato.

Gli scenari futuri ed esterni alla realizzazione del piano attengono a profili di fattibilità economica che sono demandati esclusivamente ai creditori, i quali hanno avuto tutte le necessarie informazioni per valutarli, anche con riferimento al contenuto dei patti paraconcordari, nei quali tra l'altro i creditori interessati hanno espressamente rinunciato a richiedere la liquidazione giudiziale in caso d'insussistenza di risorse della Società per farci fronte, e li hanno vagliati con esito favorevole.

La verifica dello svolgimento della procedura

Ritiene infine il Tribunale, esaminato lo svolgimento delle vicende procedurali riassunte in premessa, che la procedura si sia svolta regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato.

In particolare,

- ❖ risultano regolarmente effettuate tutte le comunicazioni di legge;
- ❖ i Commissari hanno tempestivamente depositato ed inviato a tutti i creditori la relazione ex art. 172 l.fall.;
- ❖ all'esito della votazione è stata raggiunta la maggioranza dei crediti chirografari e degradati ammessi al voto per l'approvazione del concordato;
- ❖ la proposta di concordato di Sugherificio Ganau S.p.a. è risultata, infatti, approvata con il 55,8981% dei crediti aventi diritto al voto (euro 72.943.025,11);
- ❖ nessuno dei creditori votanti coinvolti appartiene alle categorie escluse dal voto e dal computo delle maggioranze;
- ❖ per quanto sopra considerato, appaiono rispettati i criteri di formazione delle classi;
- ❖ è stato raggiunto il *quorum* in sette classi votanti su dieci.

Il concordato deve, pertanto, essere omologato.



Le spese legali sono integralmente compensate, in ragione della oggettiva complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.
Il Tribunale
RESPINGE

le opposizioni all'omologa presentate da Neprix, Agenzia Entrate e INPS per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto,

OMOLOGA

il concordato preventivo n. 1/2019 proposto da Sugherificio Ganau S.p.A., con sede legale in Tempio Pausania, zona industriale, codice fiscale e partita iva n. 00888950904

STABILISCE

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria:

1. entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Società:
 - a. depositerà in Tribunale l'elenco dei creditori con indicazione dell'anagrafica degli stessi, dell'indirizzo pec e dell'IBAN a cui dovranno essere eseguiti i pagamenti contenente:
 - il dettaglio dei debiti prededucibili scaduti e non pagati alla data di omologa;
 - il dettaglio di tutti i debiti (suddivisi per classe del concordato, con indicazione del rango del credito, dell'entità originaria del credito, della percentuale di pagamento e dell'importo del riparto) che dovranno formare oggetto di riparto a seguito dell'omologa del concordato;
 - il dettaglio in elenco separato di tutti i debiti oggetto di patti paraconcordatari (suddivisi per classe del concordato, con indicazione del rango del credito, dell'entità originaria del credito, del patto paraconcordatario raggiunto) non formanti oggetto di riparto;
 - b. invierà ai Commissari Giudiziali via pec anticipata via mail ordinaria l'elenco di cui al punto 1.a. contestualmente al deposito in Tribunale;
2. l'elenco di cui al punto 1 sarà trasmesso dai Commissari Giudiziali ai Creditori via pec;
3. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Società dovrà avviare le operazioni di ripartizione delle somme in favore (i) dei creditori prededucibili e (ii) dei creditori concordatari sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali seguendo le eventuali disposizioni di esecuzione dei pagamenti dagli stessi impartite;
4. in sede di predisposizione ed esecuzione del progetto di riparto la Società provvederà all'accantonamento su un libretto postale di deposito di giustizia:
 - della percentuale del 100% trattandosi di crediti prededucibili, delle somme richieste a titolo di sanzione dall'Agenzia delle Entrate con la cartella n° 10220220002628639;
 - della percentuale dell'1,5% offerto alla Classe VI dei crediti tributari in contenzioso (sia quelli precisati dalla Agenzia delle Entrate per euro 829.027,32, sia quelli indicati dalla Società per Euro 147.671,00);
5. i fondi di cui al punto 4 che precede potranno essere liberati a favore della Società in caso di conclusione del contenzioso in essere con la Agenzia delle Entrate con esito favorevole per la Società con provvedimento passato in giudicato, a fronte di presentazione da parte di Sugherificio Ganau di espressa istanza in tal senso, con cui si documenta la conclusione del giudizio e previa autorizzazione del Tribunale;
6. fermo quanto previsto ai punti 4 e 5, le somme libere residuanti sul conto della Procedura all'esito dell'avvenuta esecuzione del riparto finale (previa anche liquidazione/pagamento di tutti i costi della procedura) saranno restituite alla Società nei tempi tecnici necessari, previa autorizzazione del Tribunale.

SEGNALA

ai creditori che, dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatta eccezione per la vigilanza



sull'esecuzione del concordato di cui sopra, cesseranno tutti gli obblighi di vigilanza da parte dei Commissari Giudiziali e del Tribunale in ordine alla rispondenza degli atti compiuti dalla Società alla legge e agli interessi dei creditori, nonché all'adempimento da parte della Società degli impegni assunti con i patti paraconcordatari e/o delle nuove obbligazioni. Sarà pertanto esclusivo onere dei creditori portatori di cd. patti paraconcordatari e dei nuovi creditori monitorare l'esatto adempimento della Società alle obbligazioni assunte.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società proponente, ai Commissari Giudiziali ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art.17 l.fall.;

MANDA

ai Commissari Giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art.31 bis l.fall.;

DICHIARA

le spese legali integralmente compensate.

Così deciso in videoconferenza Teams il 9 febbraio 2023

Il Presidente Relatore
Dott. Cecilia Marino



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Tempio Pausania li. 14/02/2023

